

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

249° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1996

INDICE**Commissioni permanenti**

1° - Affari costituzionali	Pag.	3
2° - Giustizia	»	23
4° - Difesa	»	29
6° - Finanze e tesoro	»	36
10° - Industria	»	38
11° - Lavoro	»	40
12° - Igiene e sanità	»	50

Commissione di inchiesta

Caporalato	Pag.	53
------------------	------	----

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag.	57
Mafia	»	58

AFFARI COSTITUZIONALI (1*)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1996

203ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CORASANITI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Rossi.**La seduta inizia alle ore 11,15.***SULLE MODALITÀ DI VOTAZIONE IN COMMISSIONE**
(A007 000, C01, 0081)

Il senatore DE MARTINO Guido, riferendosi a casi recenti di votazioni contestate per il computo degli astenuti e per la valutazione del comportamento di voto di alcuni commissari, in particolare del Presidente, prospetta l'opportunità di chiarire la questione in termini generali. A suo avviso, la dichiarazione di non partecipazione al voto dovrebbe escludere chi la pronuncia dal computo dei votanti, senza necessità che questi si allontanino dall'aula. Quanto al Presidente, si potrebbe presumere che egli, per ragioni connesse al suo ufficio, di norma non partecipi alle votazioni, salvo una sua diversa ed esplicita manifestazione di volontà.

Il Presidente CORASANITI concorda con tale prospettazione, che ritiene conforme, quanto al voto del Presidente, alla prassi consolidata in Assemblea.

Concordano nello stesso senso anche i senatori SPERONI, MANCONI e DIANA, mentre il senatore DE CORATO sottolinea il carattere innovativo della soluzione indicata.

Non essendovi obiezioni, il PRESIDENTE prende atto dell'unanime convergenza della Commissione su quanto prospettato dal senatore De Martino Guido.

IN SEDE REFERENTE

(2294) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea

(378) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto di asilo

(947) DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato

(1040) PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno di cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato

(1119) MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato

(1780) BEDONI ed altri. - Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato

(1785) SILIQUINI ed altri. - Nuove norme in tema di immigrazioni di stranieri extracomunitari

(1818) BAIOLETTI. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari

(2030) DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si procede nella trattazione degli emendamenti all'articolo 11, con la votazione degli emendamenti 11.21 e 11.42, di contenuto identico. Il senatore DE CORATO annuncia il suo voto contrario, mentre il senatore DIANA conferma l'opportunità della modifica, ritenendo che in presenza di un requisito di reddito sia superfluo introdurre un limite temporale. Il senatore SPERONI motiva il suo voto contrario, osservando che un tempo minimo per la valutazione del reddito è da ritenere necessario. Il Presidente CORASANITI obietta che il decorso di un periodo minimo di per sè non dà assicurazione sulla stabilità economica degli interessati. Il senatore MARCHETTI annuncia il suo voto favorevole. Preannunciano viceversa il proprio voto contrario i senatori DELFINO, CAPUTO e BRICCARELLO. L'emendamento viene quindi respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 11.2 è stato ritirato dalla proponente e mette in votazione l'emendamento 11.3, che non risulta accolto. Parimenti respinto è l'emendamento 11.15.

Quanto all'emendamento 11.5, il senatore CAPUTO osserva che i più giovani immigrati provenienti da alcuni paesi hanno generalmente un diverso grado di scolarità e di maturazione lavorativa, rispetto ai coetanei italiani, che rende opportuno limitare l'accesso dei minori fino alla soglia dei sedici anni. La senatrice BRICCARELLO si dichiara contraria all'emendamento, ritenendo opportuno, per ragioni di solidarietà, assicurare l'unità dei nuclei familiari. Il Presidente CORASANITI, nel ricordare le obiezioni rivolte alla qualificazione dell'ingresso in Italia come un vero e proprio diritto, ritiene che esse non abbiano fondamento quando si tratta di garantire gli interessi dei minori, riconosciuti

e protetti sia dalla Costituzione italiana che dalle convenzioni internazionali. Il senatore SPERONI trova discutibile la tesi del senatore Caputo e ricorda che una considerevole parte degli immigrati proviene dai paesi dell'Europa centro-orientale, in tutto paragonabile all'Italia quanto ai tempi di maturazione scolastica e lavorativa dei giovani; si dichiara pertanto contrario all'emendamento. Il senatore MANCONI considera discutibile ogni argomentazione riferita ai diversi ritmi di sviluppo dei paesi di provenienza che si risolve, al di là delle intenzioni, in criteri di giudizio discriminanti su base etnica e razziale. Il senatore CAPUTO replica che la sua opinione è fondata su valutazioni sociali ed economiche e non già razziali ed etniche. Prosegue il senatore MANCONI, che invita i proponenti l'emendamento a considerarne le possibili interpretazioni sotto il profilo da lui stesso tratteggiato. Il senatore CAPUTO, persuaso dalle obiezioni del senatore Manconi, ritira l'emendamento 11.5.

Si procede all'esame degli emendamenti 11.29 e 11.38, sostanzialmente identici.

Il senatore DIANA osserva che nell'emendamento 11.43, così come in altri emendamenti, è contenuto il solo riferimento ai genitori a carico, che risulterebbe precluso dalla reiezione degli emendamenti 11.29 e 11.38, di contenuto più esteso. Il senatore FIEROTTI modifica l'emendamento 11.38, omettendo il riferimento ai genitori a carico. Il senatore CAPUTO paventa, quanto all'ingresso dei portatori di *handicap*, gli abusi già conosciuti nell'esperienza italiana e prospetta l'opportunità di prescrivere una percentuale minima di invalidità. Il senatore MANCONI replica che la qualificazione di portatore di *handicap* non può prescindere da una certificazione. Conviene la senatrice BRICCARELLO, che ritiene prevista nell'ordinamento vigente la possibilità di accertare e controllare le situazioni di fatto. Il senatore SPERONI dichiara il suo dissenso dall'emendamento, salvo che sia riformulato prevedendo l'accertamento del reale stato di invalidità. Ad avviso del senatore VILLONE, la certificazione è da ritenere implicita, mentre per la natura e il grado dell'*handicap* si potrebbe prevedere il requisito dell'entità rilevante. Concorda il Presidente CORASANITI. Consente anche il senatore DELFINO, che ritiene prioritario assicurare la tutela della famiglia. Il senatore CASADEI MONTI si sofferma sulla difficile qualificazione dei genitori a carico. Il senatore MARCHETTI riformula l'emendamento 11.29, inserendovi il requisito della rilevante entità dell'*handicap*, secondo la legge italiana (11.29 nuovo testo). Il senatore CAPUTO considera assai incerta la nozione di genitori a carico, specie se riferita ai paesi di provenienza degli immigrati. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO obietta che il ricongiungimento familiare va perseguito al di là delle valutazioni meramente economiche, per il suo valore affettivo e di solidarietà non solo materiale. Il senatore MANFROI paventa la possibilità che i portatori di *handicap* possano accedere ai vantaggi previsti dall'ordinamento in materia di collocamento obbligatorio e di pensioni di invalidità, dichiarandosi contrario all'emendamento. Il relatore GUERZONI auspica un maggiore ordine nella successione delle dichiarazioni di voto ed esprime il suo consenso all'emendamento 11.29 (nuovo testo). Il senatore DE CORATO ne chiede la votazione per parti separate. Il senatore DELFINO prospetta l'opportunità di integrare il riferimento ai genitori a carico in

modo che sia qualificato secondo la legge italiana. Il senatore VILLONE considera non agevole tale qualificazione e soprattutto il conseguente accertamento.

L'emendamento 11.29 (nuovo testo) viene posto in votazione per parti separate. La prima parte dell'emendamento, relativa ai portatori di *handicap*, viene accolta dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CAPUTO. Quanto alla seconda parte dell'emendamento, relativa ai genitori a carico, il senatore DELFINO annuncia la propria astensione, a meno che essa non sia riformulata, secondo la sua proposta, con un riferimento alla legge italiana.

Il senatore DIANA ritiene che l'integrazione proposta dal senatore DELFINO possa non essere idonea ad assicurare lo stesso risultato quanto alla esigenza di unità dei nuclei familiari. Il senatore DELFINO precisa che i requisiti aggiuntivi da richiedere dovrebbero essere quelli della convivenza e di un reddito modesto. Il senatore CAPUTO osserva che in molti dei paesi di provenienza, l'ordinamento familiare è così diverso da quello italiano, che la disposizione in esame aprirebbe un varco incontrollabile all'immigrazione: annuncia pertanto il suo voto contrario. Il senatore MANCONI ritiene che la valutazione del senatore CAPUTO non tenga conto della realtà dell'immigrazione, la cui composizione familiare è generalmente di tipo occidentale. Propone di mettere in votazione, in luogo della seconda parte dell'emendamento 11.29 (nuovo testo), il suo emendamento 11.14, integrato dal riferimento alla legge italiana. Conviene il senatore DIANA. Il senatore DE CORATO ritiene che dall'esperienza maturata in materia di immigrazione si possa presumere che l'emendamento in discussione avrebbe effetti destabilizzanti, fondato com'è su criteri incerti e non verificabili, osservando che la realtà effettiva dell'immigrazione non è esattamente corrispondente a quella prospettata dal senatore Manconi. Viene quindi posto in votazione l'emendamento 11.14 (nuovo testo), che risulta accolto. Sono dunque assorbiti gli emendamenti 11.38, 11.22 e 11.43, nonchè la seconda parte dell'emendamento 11.29 (nuovo testo)

Accolto l'emendamento 11.17, l'emendamento 11.30 viene respinto dopo una dichiarazione di voto contrario della senatrice BRICCARELLO. L'emendamento 11.23, risulta viceversa accolto, dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori CAPUTO, DE CORATO e FONTANINI. Risulta assorbito l'emendamento 11.37. Gli emendamenti 11.31 e 11.36, di identico contenuto, risultano respinti dopo una dichiarazione di voto contraria della senatrice BRICCARELLO e l'annuncio di voto favorevole del senatore MARCHETTI. Sono quindi respinti gli emendamenti 11.1 e 11.6, di contenuto sostanzialmente identico.

Quanto agli emendamenti 11.12 e 11.44, di contenuto identico, il presidente CORASANITI ricorda che il rappresentante del Governo si è rimesso alla valutazione della Commissione. Il senatore DIANA sottolinea la necessità di non sacrificare l'unità familiare alla prescrizione di condizioni economiche minime, al di sotto delle quali a volte si trovano molte famiglie italiane. Il senatore CAPUTO, pur non contestando la validità dell'argomento esposto dal senatore Diana, considera inopportuno

portare in Italia situazioni di miseria, ciò che non sarebbe conveniente nè per gli immigrati nè per la società italiana: al riguardo, egli considera preferibile una necessaria gradualità, senza la quale vi sarebbero conseguenze incontrollabili; si dichiara pertanto contrario agli emendamenti in esame. Parimenti di segno contrario è l'orientamento manifestato dai senatori DE CORATO e BEDONI, a nome dei rispettivi Gruppi. Il senatore DELFINO si dichiara favorevole agli emendamenti, ritenendo che l'unità familiare debba essere favorita anche in condizioni economiche modeste. La senatrice BRICCARELLO condivide la finalità degli emendamenti, ma paventa conseguenze non facilmente controllabili. Il presidente CORASANITI avverte che l'eventuale reiezione degli emendamenti 11.12 e 11.44 precluderebbe la votazione degli emendamenti 11.16 e 11.24. Il senatore DIANA, apprezzate le circostanze, ritira l'emendamento 11.44. Nello stesso senso si risolve il senatore MANCONI, che ritira l'emendamento 11.12 e invita la Commissione ad accogliere l'emendamento 11.16.

Sull'emendamento 11.16, il relatore GUERZONI annuncia la sua astensione, dichiarandosi favorevole all'emendamento 11.24. L'emendamento 11.16, posto in votazione, non risulta accolto.

Quanto all'emendamento 11.24, il senatore DIANA si dichiara contrario, rilevando che esso non tiene conto delle superiori esigenze di unità dei nuclei familiari. Egli esprime inoltre il proprio rammarico per il comportamento di voto del relatore sull'emendamento 11.16, ritenendo che tale episodio danneggi l'armonia politica tra quei Gruppi che erano sostanzialmente concordi sulla soluzione da adottare per la questione. Per tale motivo, si riserva di riconsiderare la propria successiva condotta nel corso dell'*iter* del provvedimento.

Il senatore MANCONI si associa alle considerazioni svolte dal senatore DIANA, ma annuncia il suo voto favorevole all'emendamento 11.24. Su tale emendamento annunciano la loro astensione i senatori DELFINO e BRICCARELLO.

L'emendamento 11.24, posto in votazione, non risulta accolto.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta, onde consentire ai commissari la partecipazione a votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 13,15.

Il senatore SERRI, riprendendo altre sue analoghe prese di posizione, critica la formulazione della parte finale dell'articolo 11, comma 1. Sull'emendamento 11.7 interviene poi il senatore CAPUTO evidenziando il pericolo che attraverso le misure di ricongiungimento, si introduca di fatto la poligamia nel nostro ordinamento. Svolge quindi una dichiarazione di voto contrario il senatore MARCHETTI, in conseguenza della quale il senatore CAPUTO riformula l'emendamento, sopprimendo la parte finale di esso. Il senatore SPERONI si dichiara favorevole all'emendamento come riformulato e si dice preoccupato per la conservazione di alcuni principi di cultura e di civiltà. Il senatore DE MAR-

TINO Guido rileva che la formula «ricongiungimento del solo coniuge», contenuta nel comma 1 dell'articolo in esame, rende pleonastico l'emendamento stesso. Anche a giudizio del senatore DIANA la poligamia rimane un reato per la legislazione italiana, per cui egli conviene con le considerazioni del senatore DE MARTINO Guido. Insiste invece per la votazione il senatore CAPUTO, ritenendo che la sua iniziativa contribuisce a fare chiarezza. Di questo parere è anche la senatrice BRICCARIELLO.

Con una rinnovata dichiarazione di voto contrario del senatore MARCHETTI, posto in votazione, l'emendamento 11.7 (nuovo testo) viene accolto. È altresì accolto l'emendamento 11.8, dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore MARCHETTI. Con un annuncio di voto favorevole del senatore VILLONE, è invece respinto l'emendamento 11.18. È dichiarato decaduto l'emendamento 11.35. L'emendamento 11.32 è poi dichiarato assorbito per la prima parte, precluso per la parte rimanente. È accolto anche l'emendamento 11.33 e dichiarato assorbito l'emendamento 11.34.

Sull'emendamento 11.45 il senatore GUERZONI ricorda che da parte del senatore Diana nella precedente seduta era stata espressa la disponibilità al ritiro dell'iniziativa. Conferma questa volontà il senatore DIANA: l'emendamento 11.45 è quindi ritirato. Sull'emendamento 11.19 il senatore CAPUTO sostiene di condividere il principio, ma di essere comunque contrario in quanto viene eccessivamente ampliato lo spettro delle persone aventi titolo al ricongiungimento. L'emendamento è quindi respinto ed è pertanto dichiarato assorbito l'emendamento 11.25.

L'emendamento 11.9 viene ulteriormente riformulato dal senatore SENESE e la modifica è accolta dai presentatori. Con una dichiarazione di voto contraria del senatore MARCHETTI, l'emendamento stesso è accolto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

204ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MARINELLI

indi del Presidente

CORASANITI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la protezione civile Barberi, per il bilancio e la programmazione economica Carzaniga, per gli affari esteri Gardini, per l'ambiente Gerelli, per il lavoro e la previdenza sociale Liso, per l'interno Rossi e per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01*, 0082*)

Il senatore GUERZONI, nel prendere atto che la Commissione si accinge ad esaminare argomenti diversi dal disegno di legge n. 2294, contrariamente al programma che a suo avviso era stato concordato, esprime la sua protesta e manifesta il suo dissenso dal metodo di lavoro della Commissione, allontanandosi dalla seduta.

Il presidente MARINELLI replica che l'Ufficio di Presidenza, nella riunione di lunedì 8 gennaio, aveva stabilito di dedicare la seduta in corso all'esame dei presupposti costituzionali dei decreti-legge, per gran parte dei quali la Commissione è tenuta a pronunciarsi entro la data odierna, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento.

IN SEDE CONSULTIVA

(2403) Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri

(Parere alla 3ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Il relatore GUBBINI illustra gli articoli di cui si compone il decreto-legge e propone un parere favorevole.

Il senatore SPERONI chiede chiarimenti sulla persistente attualità delle misure contenute negli articoli 1 e 5 e sulla necessità delle disposizioni recate dall'articolo 4.

Risponde il sottosegretario GARDINI, il quale precisa i motivi che rendono ancora attuali gli articoli 1 e 5 e rileva che l'articolo 4 risulta necessario per non rendere inutile un concorso già bandito.

Il senatore SPERONI considera soddisfacenti le spiegazioni fornite dal Rappresentante del Governo ma nega la necessità e l'urgenza degli articoli 2 e 3, sui quali propone parere contrario.

Sulla proposta di parere contrario concernente gli articoli 2 e 3 annunciano voto contrario i senatori PERLINGIERI e DE MARTINO Guido e la loro astensione i senatori FIEROTTI e MAGLIOZZI.

Le proposte di parere contrario sugli articoli 2 e 3 sono respinte con separate votazioni.

Il senatore DE MARTINO Guido annuncia il voto favorevole del Gruppo Progressisti-Federativo alla proposta del relatore concernente gli altri articoli del decreto-legge.

La Commissione si pronuncia positivamente sulla proposta di parere favorevole del relatore relativa agli articoli non votati dianzi.

(2414) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: esame e sospensione)

Il relatore GUBBINI si sofferma sull'insieme del provvedimento, sottolineando la novità costituita dall'articolo 12. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole. Il senatore PERLINGIERI ritiene che l'articolo 12 non sia pertinente al decreto-legge. Il senatore PIERONI chiede chiarimenti sui commi 9 e 10 dell'articolo 3.

L'esame del provvedimento viene momentaneamente sospeso.

(2417) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1996, n. 557, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Su proposta del relatore DE MARTINO Guido, la Commissione conviene di riconoscere la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(2419) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1996, n. 560, recante disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Riferisce la senatrice BRICCCARELLO, che propone un parere favorevole

Consente la Commissione.

(2423) Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

(Parere alle Commissioni riunite 10^a e 13^a, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice BRICCCARELLO espone il contenuto del provvedimento e propone di formulare un parere favorevole. Il sottosegretario GERELLI precisa che la sola disposizione innovativa è contenuta nell'articolo 24, comma 2. Il senatore PIERONI ritiene insussistenti i presupposti costituzionali del decreto-legge.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

(2424) Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti

(Parere alla 13ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice BRICCARELLO illustra il provvedimento e propone un parere favorevole. Su richiesta del senatore VILLONE, il sottosegretario GERELLI precisa che non vi sono sovrapposizioni normative con la legge collegata alla manovra finanziaria. Il senatore PIERONI propone un parere contrario sull'articolo 12, commi 4 e 5, che a suo avviso dissimulano un provvedimento di amnistia e sugli articoli 14, 15 e 16, che ritiene lesivi del principio di tutela della salute. Il sottosegretario GERELLI nega che l'articolo 12 comporti una amnistia, mentre sottolinea lo scopo di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza conferendo certezza alle situazioni giuridiche. Il senatore FIEROTTI prende atto della posizione assunta dal rappresentante del Governo e si pronuncia per un parere favorevole. Il senatore VILLONE dissente, a nome del suo Gruppo, dalle proposte di parere contrario avanzate dal senatore PIERONI. Su tali proposte annuncia la propria astensione il senatore PERLINGIERI.

La Commissione, con separate votazioni, respinge le proposte di parere contrario sull'articolo 12, commi 4 e 5 e sugli articoli 14, 15 e 16. Accoglie quindi la proposta di parere favorevole del relatrice sulle rimanenti parti del provvedimento.

(2414) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento. Ripresa e conclusione dell'esame: parere in parte favorevole, in parte contrario)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, precedentemente sospeso.

Il sottosegretario VEGAS, in replica alle obiezioni concernenti l'articolo 12, precisa che si tratta di prorogare l'effetto di alcune disposizioni contenute nella precedente legge di riforma del sistema del diritto internazionale privato, rilevando che nel contesto complessivo del decreto-legge la disposizione non assume carattere di particolare eterogeneità.

Il sottosegretario GERELLI, quanto all'articolo 3, comma 9, precisa che si tratta di rinviare l'aumento del contributo a carico degli operatori che non hanno potuto conseguire gli obiettivi di riciclaggio della plastica, soprattutto a causa dell'inefficienza dei comuni. Quanto al comma 9 del medesimo articolo, si riserva una successiva valutazione.

Il senatore PERLINGIERI rimane persuaso che l'articolo 12 sia estraneo al decreto-legge e propone pertanto, a tale riguardo, un parere contrario. Il senatore FIEROTTI concorda, rilevando che l'articolo 12 è difforme anche dal titolo del decreto-legge. Il senatore CONTESTABILE

auspica che il Governo non provveda con decreti-legge in materie così eterogenee e ritiene opportuno in proposito anche un atto di indirizzo della Commissione. Conviene il senatore SPERONI, mentre il senatore VILLONE sottolinea che l'eventuale parere contrario sull'articolo 12 non avrebbe un effetto immediatamente caducatorio, per cui il Governo potrebbe provvedere diversamente per il futuro.

Il sottosegretario VEGAS prende atto che la Commissione non pone in discussione la necessità e l'urgenza dell'articolo 12 ma ne critica l'eterogeneità: rileva, peraltro, che sarebbe stato probabilmente ritenuto ancor meno ragionevole adottare un provvedimento distinto, considerata la ricorrente obiezione alla proliferazione dei decreti-legge. Si sofferma, quindi, sulle differenze tra i Regolamenti del Senato e della Camera quanto alla valutazione di omogeneità dei decreti-legge, osservando che il Regolamento della Camera dei deputati prescrive che gli emendamenti siano strettamente pertinenti al contenuto dei provvedimenti d'urgenza. Rileva, viceversa, che nel Regolamento del Senato non si rinvengono disposizioni che prescrivono in modo espreso l'omogeneità dei decreti-legge.

Il senatore SPERONI contesta tale ultima considerazione del sottosegretario VEGAS e ricorda che il Regolamento del Senato implicitamente prescrive il controllo della omogeneità dei decreti-legge, in sede di valutazione dei presupposti costituzionali. D'altra parte, i vincoli alla decretazione d'urgenza, derivanti dalla Costituzione e dalla legge n. 400 del 1988, sono diretti al Governo e non al Parlamento, che può modificare i decreti senza alcuna limitazione. Osserva, quindi, che i decreti di contenuto eterogeneo rendono ardua la valutazione di merito da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. È preferibile, pertanto, che i decreti siano articolati per materie omogenee.

Il senatore CONTESTABILE considera legittima la difesa dei provvedimenti del Governo da parte del Sottosegretario, ma trova inopportuno che questi si pronunci sull'interpretazione dei Regolamenti parlamentari, senza peraltro tener conto delle prerogative autonome e distinte del Governo e del Parlamento.

Si associa il senatore FIEROTTI, che ricorda le prescrizioni contenute nella legge n. 400 del 1988, in materia di decretazione d'urgenza.

Il sottosegretario GERELLI, quindi, fornisce chiarimenti sull'articolo 3, comma 10, rivolto ad assicurare la conformità della normativa nazionale a quella europea in materia di prodotti dannosi per lo strato atmosferico di ozono.

Il senatore PIERONI, quindi, propone un parere contrario sul comma 9 dell'articolo 3, che giudica illegittimo e pertanto non necessario, nè urgente.

La Commissione, con separate votazioni, accoglie le proposte di parere contrario sull'articolo 3, comma 9, e sull'articolo 12. Accoglie quindi la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore sulle rimanenti parti del decreto-legge.

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Il relatore DE MARTINO Guido propone un parere favorevole e la Commissione concorda.

(2396) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, recante adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonché utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore FONTANINI, proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Senza discussione, è accolta la proposta del relatore.

(2397) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568, recante utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Illustra il contenuto del provvedimento il senatore DE MARTINO Guido, che conclude con una proposta di parere favorevole, la quale, senza discussione, viene accolta dalla Commissione.

(2399) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore CASADEI MONTI sul provvedimento più volte reiterato. Propone un parere favorevole.

La Commissione concorda.

(2402) Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia

(Parere alla 4^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Riferisce il presidente CORASANITI in sostituzione del relatore designato Marinelli, proponendo un parere favorevole.

Senza discussione, la Commissione concorda.

(2411) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio

(Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore FONTANINI in sostituzione della relatrice designata Bedoni.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

(2412) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Il senatore CASADEI MONTI, in sostituzione del relatore designato Perlingieri, propone l'espressione di un parere favorevole.

Concorda la Commissione.

(2413) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Il presidente CORASANITI, in sostituzione del relatore designato Perlingieri, richiama i contenuti del provvedimento, più volte reiterato, e propone un parere favorevole.

La Commissione concorda.

(2415) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità

(Parere alla 12ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Riferisce la senatrice BRICCARELLO raccomandando alla Commissione di formulare un parere favorevole.

Senza discussione, tale proposta è accolta.

(2416) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti

(Parere alla 11ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Riferisce ancora la senatrice BRICCARELLO e conclude con una proposta di parere favorevole.

Conviene la Commissione.

(2418) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il senatore CASADEI MONTI, in sostituzione del relatore designato Perlingieri, propone di esprimere un parere favorevole.

Concorda la Commissione.

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

(Parere alle Commissioni riunite 1ª e 2ª, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore CASADEI MONTI rappresentando l'urgenza del provvedimento.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CORASANITI avverte che, in considerazione delle numerose richieste rivoltegli da vari commissari, la seduta prevista per venerdì 12 gennaio, alle ore 9,30 non avrà più luogo. La Commissione tornerà a riunirsi lunedì 15 gennaio, alle ore 16, sulla base dell'ordine del giorno che sarà diramato e, particolarmente, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2294 e connessi, sugli extracomunitari.

La seduta termina alle ore 17,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2294**Art. 11.**

Al comma 1, sopprimere le parole: «decorso un anno dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato».

11.21 VILLONE, DE GUIDI, SENESE, CASADEI
MONTI, DE MARTINO Guido

Al comma 1, sopprimere le parole: «decorso un anno dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato».

11.42 DIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «decorso un anno dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato» con le seguenti: «decorsi otto mesi dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato».

11.2 BEDONI

Al comma 1, sostituire le parole: «decorso un anno dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato» con le seguenti: «decorsi otto mesi dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato».

11.3 STANISCIÀ

Al comma 1, sostituire le parole: «decorso un anno dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato» con le seguenti: «ovvero contestualmente alla regolarizzazione di cui all'articolo successivo».

11.15 PIERONI, GALLO, MANCONI, ROSSI, SERRI, DE
NOTARIS

Al comma 1, sostituire le parole da: «considerati» a: «italiana», con le seguenti: «minori di sedici anni».

11.5 DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-
RINELLI, LISI, PACE

Al comma 1, dopo le parole: «per il coniuge e per i figli considerati minori dalla legge italiana», inserire le seguenti: «per i figli portatori di handicap, anche se maggiorenni, e per i genitori a carico».

11.29

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 1, dopo le parole: «per il coniuge e per i figli considerati minori dalla legge italiana», inserire le seguenti: «per i figli portatori di handicap di rilevante entità secondo la legge italiana, anche se maggiorenni, e per i genitori a carico».

11.29 (Nuovo testo)

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 1, sostituire le parole: «per il coniuge e per i figli considerati minori dalla legge italiana» con le seguenti: «per il coniuge, per i figli considerati minori dalla legge italiana, per i figli portatori di handicap anche se maggiorenni e per i genitori a carico».

11.38

SCOPELLITI, FIEROTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «per il coniuge e per i figli considerati minori dalla legge italiana» con le seguenti: «per il coniuge, per i figli considerati minori dalla legge italiana, per i figli portatori di handicap anche se maggiorenni».

11.38 (Nuovo testo)

FIEROTTI

Al comma 1, dopo la parola: «italiana», aggiungere le seguenti: «, nonchè per i genitori a carico».

11.14

MANCONI, PIERONI, SERRI, GALLO, DE NOTARIS, ROSSI

Al comma 1, dopo la parola: «italiana», aggiungere le seguenti: «, nonchè per i genitori a carico, secondo la legge italiana».

11.14 (Nuovo testo)

MANCONI, SERRI

Al comma 1, sostituire le parole: «e per i figli considerati minori dalla legge italiana», con le seguenti: «per i figli considerati minori dalla legge italiana e per i genitori a carico».

11.22

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE GUIDI, DE MARTINO GUIDO, DANIELE GALDI

Al comma 1, sostituire le parole: «e per i figli considerati minori dalla legge italiana», con le seguenti: «per i figli considerati minori dalla legge italiana e per i genitori a carico».

11.43

DIANA

Al comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le parole: «la richiesta può essere presentata anche da cittadini italiani per i suindicati familiari cittadini di paesi non appartenenti all'unione Europea».

11.17

PIERONI, GALLO, MANCONI, SERRI, ROSSI, DE
NOTARIS

Al comma 1, sostituire le parole da: «un alloggio» fino alla fine del comma, con le seguenti: «mezzi finanziari stabili sufficienti a provvedere ai bisogni dei familiari ricongiunti».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

11.30

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «idoneo» con le parole: «in idonee condizioni igienico-sanitarie».

11.23

VILLONE, CASADEI MONTI, SENESE, DE MAR-
TINO, DE GUIDI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «idoneo» con le parole: «non improprio».

11.37

SCOPELLITI

Al comma 1, sopprimere le parole: «effettuati dal sindaco del comune di residenza, o dimora».

11.31

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «effettuati dal sindaco del comune di residenza, o dimora».

11.36

SCOPELLITI

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a due volte l'importo» con le seguenti: «pari a tre volte l'importo».

11.1

BEDONI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «due» con la parola: «tre».

11.6 DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, LISI, SCALONE,
MARINELLI, PACE

Al comma 1, sopprimere l'espressione: «per il ricongiungimento del solo coniuge e fino ad una coppia di figli, ed aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di figli».

11.12 PIERONI, GALLO, MANCONI, SERRI, ROSSI, DE
NOTARIS

Al comma 1, sopprimere le parole: « , per il ricongiungimento del solo coniuge e fino a una coppia di figli, ed aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di figli».

11.44 DIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «per il ricongiungimento del solo coniuge e fin ad una coppia di figli, ed aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di figli», con le seguenti: «per il ricongiungimento del coniuge e dei figli, ed aumentando di una volta per il ricongiungimento dei genitori».

11.16 PIERONI, GALLO, MANCONI, SERRI, ROSSI, DE
NOTARIS

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «del solo coniuge» fino alla fine con le seguenti: «del coniuge e dei figli minori a carico e aumentando di una volta per i genitori a carico».

11.24 VILLONE, CASADEI MONTI, SENESE, DE MAR-
TINO, DE GUIDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i cittadini degli Stati dove è in vigore la poligamia il ricongiungimento è limitato ad un solo coniuge ed ai figli avuti con lo stesso».

11.7 DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, LISI, SCALONE,
MARINELLI, PACE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i cittadini degli Stati dove è in vigore la poligamia il ricongiungimento è limitato ad un solo coniuge».

11.7 (Nuovo testo) DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, LISI, SCALONE,
MARINELLI, PACE

Sostituire il comma 3 con il seguente: «Il permesso di soggiorno per i familiari è di durata non superiore a quella residuale del soggetto che richiede il ricongiungimento».

11.8 DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, LISI, SCALONE,
MARINELLI, PACE

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «tale permesso comporta per il titolare il godimento di tutti i diritti individuali riconosciuti agli stranieri dalle convenzioni internazionali, compreso il diritto all'iscrizione al collocamento. Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare non decade nè viene revocato in caso di scioglimento successivo del vincolo familiare o in caso di espulsione del soggetto che ha chiesto il ricongiungimento ai sensi del comma 1».

11.18 PIERONI, GALLO, MANCONI, SERRI, ROSSI, DE
NOTARIS

Al comma 3, dopo la parola: «rinnovabile» aggiungere le seguenti parole: «con immediata possibilità di lavoro».

11.35 SCOPELLITI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il permesso di soggiorno per motivo familiare comporta per il titolare il godimento di tutti i diritti individuali compreso il diritto all'immediata iscrizione al collocamento. Il permesso di soggiorno non decade, nè viene revocato, in caso di successivo scioglimento del vincolo familiare o di espulsione del soggetto che ha chiesto il ricongiungimento ai sensi del comma 1».

11.32 MARCHETTI, SALVATO

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«3-bis. Nel caso di ricongiungimento familiare dei rifugiati si prescinde dai requisiti previsti dal precedente comma 1».

11.33 MARCHETTI, SALVATO

In fine, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Nel caso di ricongiungimento familiare dei rifugiati si prescinde dai requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 11».

11.34

FIEROTTI, SCOPELLITI

In fine, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il cittadino italiano può richiedere alla questura territorialmente competente il ricongiungimento familiare per il coniuge, per i parenti entro il quarto grado, e per gli affini entro il secondo grado. Si prescinde, ai fini del rilascio del nulla-osta, da ogni requisito relativo al reddito o alla disponibilità di alloggio. Il permesso di soggiorno è rilasciato ai familiari così ricongiunti, con durata illimitata.

11.45

DIANA

In fine, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il cittadino italiano può richiedere alla questura territorialmente competente il ricongiungimento familiare per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado, e per gli affini entro il primo grado. Si prescinde, ai fini del rilascio del nulla osta, da ogni requisito relativo al reddito o alla disponibilità di alloggio. Il permesso di soggiorno è rilasciato ai familiari così ricongiunti con durata illimitata».

11.19

PIERONI, GALLO, MANCONI, SERRI ROSSI, DE
NOTARIS

In fine, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il cittadino italiano può richiedere alla questura territorialmente competente il ricongiungimento familiare per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado, e per gli affini entro il primo grado. Si prescinde, ai fini del rilascio del nulla osta, da ogni requisito relativo al reddito o alla disponibilità di alloggio. Il permesso di soggiorno è rilasciato ai familiari così ricongiunti con durata illimitata».

11.25

VILLONE, CASADEI MONTI, SENESE, DE MAR-
TINO, DE GUIDI

In fine, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Qualora la certificazione di cui ai commi 1 e 2 presentata dal cittadino extracomunitario risultasse non corrispondente alla reale situazione abitativa e reddituale dello stesso, a seguito di alterazione fraudolenta dei dati indicati, si procede alla espulsione del capofamiglia, e dei familiari qualora non abbiano ottenuto permesso di soggiorno ad altro titolo.

11.9

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, LISI, SCALONE,
MARINELLI, PACE

In fine, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Qualora la certificazione di cui ai commi 1 e 2 presentata dal cittadino extracomunitario risultasse non corrispondente alla reale situazione dello stesso, il permesso di soggiorno dei familiari è revocato.

11.9 (Nuovo testo)

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, LISI, SCALONE,
MARINELLI, PACE

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1996

132^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(987) Disposizioni in materia di usura, approvato dalla Camera dei deputati

(384) MANCUSO ed altri: Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura

(490) LAFORGIA ed altri: Modifiche al codice penale in tema di usura

(552) DI BELLA: Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso al termine della seduta di ieri.

La relatrice SILIQUINI dà notizia di una riunione informale, svoltasi nella mattinata di oggi fra i commissari particolarmente interessati ai provvedimenti in titolo. Sulla base delle risultanze emerse, ritiene opportuno illustrare una riformulazione dell'emendamento 1.^o e del subemendamento 1.1/1, come pure dell'emendamento 1.0.6, aggiuntivo di un articolo, con riferimento al disegno di legge n. 987, assunto come testo base.

Su questi emendamenti, come riformulati, interviene in senso favorevole la senatrice SCOPELLITI, con l'eccezione però del subemendamento, giacchè reputa essere poco redditizio l'inasprimento della pena edittale (sino ad un massimo di sei anni), mentre ritiene sarebbe preferibile percorrere la strada che privilegia il ricorso alle sanzioni alternative.

Il senatore GARATTI segnala l'esigenza di ricordare il valore massimo della multa, quale contemplato nell'emendamento 1.1 (nuovo testo), con la previsione di cui all'articolo 24 del codice penale, in forza

del quale il livello massimale della multa è invece fissato nell'ordine di 10 milioni.

Il senatore LUBRANO DI RICCO manifesta una forte perplessità in relazione alla scelta operata dall'emendamento 1.1 (nuovo testo), che introduce una seconda ipotesi di confisca, in aggiunta a quella di cui all'articolo 240 del codice penale vigente: ritiene infatti preferibile limitarsi a richiamare, come hanno deciso i deputati, solo la confisca quale misura (amministrativa) di sicurezza patrimoniale di cui al Libro I del codice penale. Paventa infatti il rischio di esporre l'emananda legge al rischio di una futura dichiarazione d'illegittimità costituzionale.

La relatrice SILIQUINI fornisce chiarimenti, a sostegno della scelta adottata argomentando con l'esigenza di maggiormente tutelare la posizione della vittima; in senso adesivo interviene il senatore RUSSO, che tuttavia non esclude l'ipotesi di una riformulazione dell'emendamento.

Sull'ordine dei lavori chiede la parola il senatore PREIONI che lamenta un andamento non del tutto ordinato dei lavori: auspica pertanto l'istituzione di un comitato ristretto per l'esame informale degli emendamenti all'articolo 1.

Il presidente GUARRA respinge l'osservazione del collega senatore Preioni, giacchè è anzi un pregio della sede referente quello di permettere un esame elastico e non del tutto costretto entro binari esclusivamente formalistici.

Il senatore FAVUZZI auspica, a sua volta, una riformulazione dell'emendamento 1.0.6 nel senso di introdurre una rilevazione periodica degli interessi praticati presso le banche su base obbligatoria e non in via facoltativa. Il suggerimento è accolto dalla RELATRICE.

Il senatore BECCELLI, prendendo la parola in relazione alla figura della confisca, di cui all'emendamento 1.1 (nuovo testo), e in particolare all'osservazione del senatore Lubrano di Ricco, sostiene che sarebbe meglio chiarire come la confisca «del denaro e degli altri beni ed utilità di cui il reo ha la titolarità o la disponibilità» non vada intesa quale sanzione accessoria.

Il senatore BELLONI ritiene doveroso approfondire l'esame delle nuove formulazioni emendative presentate: all'interno, poi, del nuovo testo dell'articolo 644 del codice penale, come ipotizzato da ultimo dalla relatrice, ravvisa l'esigenza di introdurre qualche rettifica migliorativa, come pure all'interno dell'eventuale articolo 1-bis, che in taluni punti lambisce aspetti toccati dalla normativa comunitaria. Ciò premesso, e dichiaratosi altresì contrario alla determinazione del tasso di interesse usurario, conclude auspicando che si evitino votazioni affrettate.

Il presidente GUARRA, considerati i concomitanti impegni dell'Assemblea, rinvia il prosieguo dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 987**Art. 1.**

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 644. - (*Usura*). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, un corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seimilioni a lire trentamilioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il colpevole ha agito approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Se il colpevole ha agito approfittando dello stato di bisogno del soggetto passivo le pene per i fatti di cui al primo ed al secondo comma sono aumentate sempre della metà. La presente circostanza non può concorrere con quella prevista dal numero 3 del comma precedente.

La condanna per uno dei delitti di cui al presente articolo importa le pene accessorie previste dagli articoli 30, 32-bis e 36.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 240 e dalle leggi speciali, nei casi di condanna, ovvero di applicazione di pena su richiesta ai

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca del denaro e degli altri beni ed utilità di cui il reo ha la titolarità o la disponibilità anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi usurari, senza pregiudizio dei diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni".

2. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato».

1.1

RUSSO, SENESE, PALUMBO, SCIVOLETTO, IM-
POSIMATO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 644 - (*Usura*). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seimilioni a lire trentamiloni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario, ovvero chi acquista un credito usurario con la conoscenza del suo carattere delittuoso al fine di farlo valere od al fine di alienarlo a terzi .

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il colpevole ha agito approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo;

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Se il colpevole ha agito approfittando dello stato di bisogno del soggetto passivo le pene per i fatti di cui al primo ed al secondo comma sono aumentate sempre della metà. La presente circostanza non può concorrere con quella prevista dal numero 3 del comma precedente.

La condanna per uno dei delitti di cui al presente articolo importa le pene accessorie previste dagli articoli 30, 32-*bis* e 36.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 240 e dalle leggi speciali, nei casi di condanna, ovvero di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca del denaro e degli altri beni ed utilità di cui il reo ha la titolarità o la disponibilità anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi usurari, senza pregiudizio dei diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni".

2. L'articolo 644-*bis* del codice penale è abrogato.»

1.1 (Nuovo testo)

II. RELATORE

All'emendamento 1.1 (nuovo testo), nell'articolo 644, comma 1, del codice penale, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le altre «da due a sei anni».

1.1 (Nuovo testo)1

II. RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. La Banca d'Italia rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, degli interessi praticati dagli istituti di credito nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura comportanti rischi analoghi nelle diverse aree geografiche individuate ai sensi del comma 2. La rilevazione è pubblicata senza ritardo sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie, e la individuazione delle aree geografiche di cui al comma 1, sono effettuate annualmente dalla Banca d'Italia e pubblicate senza ritardo sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli istituti di credito, le società di intermediazione finanziaria ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni, la individuazione delle aree geografiche e la rilevazione dei tassi previsti nei commi precedenti».

1.0.6

RUSSO, SENESE, PALUMBO, SCIVOLETTO, IMPOSIMATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. La Banca d'Italia rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche nel corso

del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. La rilevazione è pubblicata immediatamente sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente dalla Banca d'Italia e pubblicata immediatamente sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli istituti di credito, le società di intermediazione finanziaria ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi precedenti.

4. Gli interessi che eccedono di oltre la metà il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'articolo precedente relativamente alla categoria di operazioni in cui esso è compreso sono usurari.

5. Sono altresì usurari gli interessi che, pur non superando la misura di cui al comma 1 risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, se ricorre la circostanza di cui al n. 3 del comma 4 dell'articolo 644 del codice penale ovvero la circostanza di cui al comma 5 del medesimo articolo. In tal caso restano applicabili le circostanze aggravanti di cui all'articolo 644, comma 4, numeri 1, 2, 4 e 5 del codice penale».

1.0.6 (Nuovo testo)

IL RELATORE

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1996

131^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BERTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Silvestri.**La seduta inizia alle ore 9,20.**IN SEDE REFERENTE***(1599) BERTONI ed altri.** - *Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva***(1091) DE NOTARIS ed altri.** - *Norme a favore della regionalizzazione del servizio di leva ed aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai cittadini in servizio di leva***(440) DE NOTARIS ed altri.** - *Nuove norme in materia di servizio di leva*
(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto il relatore, senatore LORETO, il quale sottolinea preliminarmente che l'argomento oggetto dei disegni di legge in titolo riprende una problematica nella quale si riflettono esigenze profondamente avvertite dall'opinione pubblica e dal Parlamento, soprattutto per quello che riguarda la durata del servizio militare di leva. In particolare, già nella X legislatura, il Senato ha preso in considerazione la questione, prendendo spunto da un disegno di legge di iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori, al quale si sono aggiunte successivamente altre iniziative legislative di varie parti politiche e pervenendo infine all'approvazione, a larga maggioranza, nella seduta del 26 luglio 1990, di un testo unificato che, realizzando una mediazione tra proposte assai articolate, portava la durata del servizio militare di leva da dodici a dieci mesi. L'argomento non fu ripreso nell'XI legislatura: un disegno di legge di iniziativa del senatore Boso e di altri senatori, avente peraltro ad oggetto una strutturale riforma dell'assetto delle Forze armate, si occupava marginalmente della questione, prospettando anch'esso la riduzione a dieci mesi della durata del servizio militare di leva.

Nell'attuale legislatura - prosegue il relatore - il problema del riordino della durata del servizio militare di leva è stato affrontato dai disegni di legge in titolo. I disegni di legge n. 1091 e n. 440 recano disposi-

zioni aventi ad oggetto anche profili diversi da quello della durata temporale, e, in particolare, il secondo prospetta una nuova articolazione del servizio di leva, la cui durata si dovrebbe protrarre per sei mesi, ai quali si dovrebbero poi aggiungere altri sei mesi di addestramento, nel corso dei quali comunque i richiamati dovrebbero continuare a risiedere nel proprio domicilio. Il disegno di legge n. 1599, per la sua essenzialità, appare il più idoneo ad essere assunto come testo base. Esso, proponendosi sostanzialmente di ridurre a dieci mesi la durata del servizio militare di leva e di dare attuazione al principio di regionalizzazione dello stesso, accoglie esigenze profondamente avvertite nel Paese. Le notizie periodicamente fornite dalla stampa sugli episodi di degenerazione della vita militare, noti come «nonnismo», hanno consolidato nell'opinione pubblica l'istanza di una riforma del servizio militare di leva. Tale istanza è confermata anche da sondaggi, condotti da vari organismi, che hanno evidenziato il favore con cui la cittadinanza guarda ad un processo di professionalizzazione delle Forze armate, non per un atteggiamento pregiudizialmente contrario al servizio militare di leva, ma per la consapevolezza dell'esigenza di dotarsi di uno strumento di difesa in grado di rispondere al meglio alla domanda di sicurezza, così come essa si è configurata in questi anni. In tali sondaggi, infatti, la maggioranza degli intervistati si è pronunciata per un aumento della componente volontaria delle Forze armate e per la riduzione della durata del servizio di leva. A determinare tale orientamento concorrono considerazioni di varia natura, sulla inutilità di un periodo troppo lungo di permanenza sotto le armi, sulla sostanziale inattività dei coscritti per una parte cospicua di tale periodo, sulla opportunità di rivedere un sistema ritenuto ipertrofico, in contrasto con l'esigenza di disporre di uno strumento più snello ed efficiente, che dovrebbe caratterizzarsi, tra l'altro, nel mutato assetto dei rapporti internazionali verificatosi negli ultimi anni, per una nuova e più equilibrata distribuzione territoriale delle Forze armate, realizzabile anche con la regionalizzazione del servizio di leva. Inoltre, le proposte recate dal disegno di legge n. 1599 possono, ove attuate, concorrere al conseguimento di due importanti obiettivi, riguardanti, il primo, la coesistenza del servizio di leva con un moderno esercito professionale e il secondo, la realizzazione di un moderno servizio civile, dando così corpo ad una esigenza evidenziatasi nel corso della discussione sui disegni di legge relativi all'obiezione di coscienza.

Nel corso degli ultimi trent'anni il problema della riduzione della durata del servizio militare di leva è stato affrontato da diversi provvedimenti legislativi, susseguitisi con una cadenza pressochè decennale, l'ultimo dei quali, la legge n. 958 del 1986, ha unificato a dodici mesi la durata del periodo di servizio da prestare presso le tre Forze armate. Questa scansione temporale risulterebbe quindi rispettata ove il Parlamento pervenisse all'approvazione definitiva di un testo sulla materia oggetto della discussione odierna.

Il relatore si sofferma quindi dettagliatamente sul contenuto dei quattro articoli che compongono il disegno di legge n. 1599 e propone, come già aveva annunciato nel corso dell'esposizione, che esso sia assunto come testo base dalla Commissione.

Il PRESIDENTE prende atto della proposta del relatore di assumere il disegno di legge n. 1599 come testo base e la sottopone all'esame della Commissione.

Il senatore DOLAZZA rileva che il disegno di legge n. 1599 non appare del tutto immune da preoccupazioni di tipo elettoralistico ed esprime di conseguenza alcune perplessità circa l'assunzione di esso come testo base.

Il presidente BERTONI fa presente che è comunque necessario, ai fini di un ordinato svolgimento della discussione, assumere uno dei disegni di legge in titolo come testo base, secondo quanto previsto dal Regolamento. Ciò ovviamente non preclude in alcun modo la possibilità di proporre a tale testo emendamenti che ne modificchino, anche radicalmente, il contenuto.

Non facendosi altre obiezioni, la Commissione delibera di assumere per il prosieguo della discussione il disegno di legge n. 1599 come testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

132ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERTONI

Intervengono il Ministro per la Difesa CORCIONE e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero SANTORO.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA SITUAZIONE DEL CONTINGENTE MILITARE ITALIANO IN BOSNIA
(A007 000, C04ª, 0034ª)

Il PRESIDENTE, nel dare la parola al ministro Corcione, che l'ha chiesta per fornire alcuni chiarimenti in merito ai quesiti sollevati al termine della seduta di ieri circa la situazione del contingente militare italiano in Bosnia, esprime apprezzamento per l'opera di informazione al Parlamento sull'attività di detto contingente, intrapresa dal Ministero della difesa con la trasmissione di rapporti quotidiani alle competenti Commissioni parlamentari.

Prende quindi la parola il ministro CORCIONE il quale ricorda che al termine della seduta di ieri il senatore Maiorca ha svolto alcune riflessioni critiche sulla situazione del contingente militare italiano in Bosnia, prendendo in parte spunto anche da recenti apprezzamenti, non sempre positivi, apparsi sulla stampa in ordine alla qualità e alla moti-

vazione del personale inviato nei territori della ex Jugoslavia, alle attrezzature, al modo in cui il contingente è stato trasportato nella zona di operazione e alla dislocazione attuale di esso.

In particolare, per quanto riguarda la qualità del personale è stata espressa da qualcuno l'opinione che la provenienza geografica e il livello di istruzione di una parte significativa dei volontari che compongono le unità destinate in Bosnia sono elementi indicativi di scelte obbligate, motivate in sostanza quasi esclusivamente dalla necessità di sfuggire alla disoccupazione giovanile, che caratterizza gran parte delle aree meridionali. In verità - prosegue il Ministro - è ben difficile che in una struttura come le Forze armate, che annoverano centinaia di migliaia di uomini, si possa riscontrare in ciascuno di essi una esplicita e dichiarata vocazione ideale al mestiere delle armi: la realtà, per molti versi preferibile, è che motivazioni di carattere utilitaristico esistono, anche tra i militari inviati in Bosnia, ma esse convivono con altri e più elevati livelli di motivazione e di preparazione, sul piano professionale e psicologico, come peraltro alcuni giornali hanno riconosciuto e come è possibile constatare considerando la dignità e compostezza delle quali i militari in partenza hanno dato prova rispondendo alle interviste televisive. Di tale serenità di spirito e compostezza ha offerto una significativa testimonianza anche il caporal maggiore Sbordonì, recentemente ferito da un cecchino, al quale il Ministro si è recato a far visita all'ospedale del Celio. Tutto ciò testimonia che il personale militare attualmente presente in Bosnia è ben consapevole dell'onere e della responsabilità che gravano sul contingente.

La delegazione della Commissione del Senato, guidata dal presidente Bertoni, in occasione della visita compiuta presso la sede della brigata Garibaldi a Persano ha avuto modo di prendere visione dell'equipaggiamento fornito ad ogni combattente, constatandone l'adeguatezza. Su tale questione, dopo aver fornito alcune precisazioni di carattere tecnico, il Ministro consegna alla Presidenza un breve documento riguardante appunto l'equipaggiamento dei militari di stanza in Bosnia.

I mezzi di comunicazione hanno dato anche notizia di una condizione di forte disagio di quanti attualmente operano nel territorio della ex Jugoslavia: a tale proposito occorre precisare che il personale presente in quelle zone è incaricato di predisporre l'arrivo di altre unità e quindi si trova obiettivamente a sopportare le condizioni operative più difficili, rese ancor più gravose da un inverno eccezionalmente rigido.

Per quanto riguarda le critiche mosse alla scelta di far partire il contingente da Salerno anziché da un porto dell'Adriatico, il Ministro fa presente che si tratta di unità meccanizzate, caratterizzate da un alto rapporto di mezzi rispetto agli uomini e ciò ha fatto ritenere preferibile procedere al trasbordo via mare partendo dal porto più prossimo al luogo dove è stanziata la brigata Garibaldi, piuttosto che organizzare convogli terrestri, più dispendiosi e molto più gravosi anche per quanto riguarda la situazione del traffico civile.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per le esaurienti precisazioni fornite alle preoccupazioni manifestate dal senatore Maiorca. L'argomento, peraltro, non è all'ordine del giorno e non è quindi possibile aprire un dibattito su di esso nella seduta odierna. Ciò non esclude che

la Commissione possa essere riconvocata nelle prossime settimane per ascoltare una organica comunicazione del Ministro sulla situazione del contingente militare italiano in Bosnia.

IN SEDE REFERENTE

(2166) Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 gennaio 1996.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono stati illustrati gran parte degli emendamenti presentati. In particolare, i senatori Ramponi, Loreto, Casillo e Petricca hanno manifestato la loro disponibilità a ritirare i rispettivi emendamenti al fine di accogliere l'invito rivolto dal Presidente, dal relatore e dal Ministro per accelerare i tempi di esame del provvedimento e trasmettere all'altro ramo del Parlamento un testo modificato solo per la parte relativa al coordinamento con la legge n. 549 del 1995, come proposto dal relatore.

Il senatore RAMPONI ribadisce quanto da lui affermato nella seduta di ieri, precisando che egli è disposto a ritirare gli emendamenti da lui sottoscritti ove la Commissione concordi unanimemente sull'opportunità di procedere speditamente nell'esame e vengano di conseguenza ritirati tutti gli emendamenti presentati, con l'eccezione di quelli presentati dal relatore, sui quali egli conviene.

Il senatore LORETO osserva che l'intervento del Ministro nella seduta di ieri se da un lato ha offerto un contributo di chiarezza su molti aspetti controversi del provvedimento in titolo, dall'altra parte non ha dissipato del tutto alcune perplessità. In particolare, permangono alcuni dubbi in ordine al modo in cui viene configurata la posizione del Segretario generale poichè, al di là delle condivisibili osservazioni sulla necessità di pervenire ad una unificazione dei comandi nella figura del Capo di Stato Maggiore e di assicurare in generale rapidità ed autorevolezza delle decisioni, a suo avviso, le osservazioni del Ministro hanno enfatizzato eccessivamente l'interferenza tra l'area tecnico-amministrativa e l'area tecnico-operativa, per giustificare il rapporto tra Segretario generale e Capo di Stato Maggiore della Difesa, così come delineato nel disegno di legge in titolo.

Un motivo più forte di perplessità sorge se si considera il fatto che mentre il decreto legislativo n. 29 del 1993 attribuisce ai direttori generali specifici ambiti di autonomia e responsabilità stabilendo un rapporto di interlocuzione diretta con i Ministri, secondo il disegno di legge n. 2166, questi ultimi sono sottoposti all'autorità del Segretario generale che, a sua volta, sia pure in parte, è subordinato al Capo di Stato maggiore della Difesa. Nel suo intervento di ieri il Ministro ha giustificato l'adozione di tale modello riferendosi soprattutto all'ampiezza della struttura amministrativa del dicastero della Difesa, senza tener conto che con la delega legislativa recata dall'articolo 1 della citata legge n. 549 del 1995 si dovrebbe realizzare un accorpamento delle direzioni

generali e degli uffici centrali, riducendone significativamente il numero. D'altra parte, anche negli altri Ministeri in cui è presente la figura del Segretario generale, i direttori generali hanno la possibilità di ricordarsi direttamente al Ministro e, a tale proposito, non sembrano convincenti le argomentazioni addotte dal Ministro sulla peculiarità dell'amministrazione della Difesa, atteso che alcune direzioni generali svolgono compiti esclusivamente amministrativi.

In conclusione, sussistendo ancora notevoli perplessità su parti rilevanti del provvedimento in titolo, il senatore Loreto propone un rinvio della trattazione degli emendamenti alla prossima settimana, al fine di consentire a tutti i componenti della Commissione di procedere ad una ulteriore verifica sulla opportunità di accedere alla richiesta di ritiro degli stessi, da ultimo rivolta dal Ministro nella seduta di ieri, avviando anche una consultazione con gli omologhi gruppi parlamentari della Camera per verificare la possibilità di pervenire all'approvazione definitiva in tempi contenuti di un testo parzialmente riformulato.

Il senatore RAMPONI dichiara di non avere obiezioni sulla proposta avanzata dal senatore Loreto e osserva che il contatto con i gruppi parlamentari della Camera dovrebbe essere finalizzato ad abbreviare il più possibile i tempi dell'*iter* parlamentare del provvedimento.

Il senatore LORENZI si dichiara contrario ad una proposta di rinvio che, tra l'altro, risulta in contraddizione con le intenzioni manifestate da più parti nel corso del dibattito di ieri, di pervenire entro oggi ad una decisione definitiva in ordine al ritiro degli emendamenti. D'altra parte, egli non condivide la disponibilità ad assecondare la richiesta di ritiro di questi, avanzata ieri dal Ministro e pertanto è favorevole a passare immediatamente alla votazione delle proposte di modifica avanzate.

Il senatore PETRICCA, nel dichiararsi disponibile alla ipotesi di rinvio dell'esame degli articoli, esprime altresì l'auspicio, in relazione agli emendamenti da lui presentati, che il Governo voglia offrire un chiaro segnale di attenzione nei riguardi della questione che essi affrontano con l'intento di eliminare disparità di trattamento, in sede di ricostruzione della carriera, tra ufficiali che hanno ricoperto cariche elettive e ufficiali che sono temporaneamente usciti dall'amministrazione di appartenenza per essere impiegati nei servizi di informazione e sicurezza.

Dopo che il Presidente ha ribadito che l'ipotesi di rinvio della discussione è limitata in ogni caso ad una dilazione di una sola settimana dell'esame dell'articolato, prende la parola il senatore GALLO il quale, nel dichiarare di aggiungere la propria firma agli emendamenti Manzi De Notaris, aderisce alla proposta di rinvio.

Anche il senatore FABRIS Pietro, relatore, è favorevole alla proposta di rinvio, ritenendo che una breve e circoscritta pausa di riflessione consenta di far maturare una ponderata decisione che consentirà di procedere celermente verso l'approvazione del provvedimento, nel ragionevole auspicio che poi la Camera dei deputati

possa sollecitamente pronunciarsi sulle eventuali modifiche introdotte dal Senato.

Il ministro della Difesa CORCIONE, dichiarato di non avere obiezioni in merito alla proposta di rinvio, precisa, rivolgendosi in particolare al senatore Loreto, che lo stesso decreto legislativo n. 29 per la parte relativa alla disciplina della dirigenza statale prevede espressamente eccezioni alla normativa generale per specifici comparti dell'amministrazione e che tra questi è da ricomprendere proprio quello militare. Per quanto concerne poi il livello di autonomia delle direzioni generali, occorre considerare che poichè attualmente si verificano nel suo dicastero, in sede di applicazione delle leggi, comportamenti difformi tra direzioni generali omologhe, si pongono esigenze di coordinamento, o meglio di direzione univoca e coerente dell'attività amministrativa, che forse possono essere soddisfatte proprio grazie alla valorizzazione e preminenza dell'Ufficio del Segretario generale.

La Commissione conviene infine a maggioranza di rinviare improrogabilmente il seguito dell'esame dell'articolato del disegno di legge alla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1996

128ª Seduta*Presidenza del Presidente*
FAVILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Caleffi.

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

(2411) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio

(Esame e rinvio; costituzione di comitato ristretto)

Il relatore FARDIN, illustrando brevemente il contenuto del provvedimento in titolo, - giunto ormai alla quarta reiterazione - fa presente che l'articolo 1, recante disposizioni relative ai centri autorizzati di assistenza - punto politicamente più controverso del decreto - non è stato modificato e che quindi rimane ancora aperta la questione della regolamentazione della facoltà di apporre il cosiddetto «visto di conformità» sulle dichiarazioni rese ai centri di assistenza. Rileva inoltre che anche le altre disposizioni del provvedimento non sono state modificate rispetto al testo del precedente decreto-legge decaduto per mancata conversione nei termini costituzionalmente previsti. Al riguardo, va però tenuto presente che le disposizioni recate dall'articolo 3, concernenti le agevolazioni per la vendita della benzina in zona di confine, sono già in parte contenute nel testo del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1996 (articolo 3, commi da 15 a 18). La stessa fattispecie si ripresenta - continua l'oratore - per quanto riguarda le disposizioni in materia di IVA recate all'articolo 7, comma 3, lettere *a)* e *b)*, e comma 5: anche queste norme, infatti, sono già previste nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria dai commi 120, 122 e 123 dell'articolo 3.

Interviene quindi il presidente FAVILLA il quale, dopo aver ricordato l'infruttuoso esame dei precedenti decreti-legge in sede di Commissione plenaria, propone la costituzione di un comitato ristretto che esamini i vari aspetti del provvedimento in titolo, anche eventualmente pro-

cedendo ad audizioni informali dei rappresentanti delle categorie interessate.

Conviene la Commissione.

Il Presidente invita perciò i vari Gruppi a designare i propri rappresentanti nel comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1996

264^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI*La seduta inizia alle ore 9.15.***AFFARI ASSEGNATI****Esame, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del Regolamento, della petizione n. 159, relativa ai crediti di imprese italiane nei confronti di debitori nigeriani**(Preso in considerazione)
(R141 002, C10^a, 0001)

Il senatore MASIERO, che si era fatto tramite, ai sensi dell'articolo 140, comma 1 del Regolamento, della presentazione della petizione n. 159 riferisce su incarico del Presidente della Commissione: rileva che l'entità del danno inflitto ai presentatori della petizione è di ingenti dimensioni, e precisamente nell'ordine di quasi 5 miliardi di lire per il signor Moncalieri e di oltre 6 miliardi e mezzo per il signor Mussini. Sottolinea, con rammarico, che non si è prestata la debita tutela in favore dei cittadini italiani: i menzionati operatori economici sono infatti creditori dal 1987 verso il Governo nigeriano e, a suo tempo, posero sotto sequestro conservativo una nave e la relativa merce a bordo di detta nave di proprietà di quel Governo; successivamente, il Ministero per gli affari esteri per una ritorsione della Nigeria, che aveva proditoriamente bloccato due navi italiane, chiese ed ottenne dal Ministero di grazia e giustizia un decreto che cancellò lo strumento attivato dai nostri concittadini. Tale decreto fu adottato in forza di una norma di legge successivamente dichiarata incostituzionale dal giudice costituzionale e, in conseguenza, il giudice amministrativo (TAR del Lazio), dispose, giustamente, l'annullamento di tale atto.

Ciò premesso, il relatore Masiero propone la formale presa in considerazione della petizione in titolo, affinché venga trasmessa dal Presidente del Senato al Governo, perchè provveda in conformità a giustizia.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore WILDE circa il livello di rischio presente nelle operazioni economiche in questione, cui risponde il RELATORE, si apre un dibattito nel corso del quale inter-

vengono il senatore LOMBARDI CERRI - che evidenzia la pericolosità di un atto di dissiquestro, che potrebbe costituire un non auspicabile precedente -, il senatore DEBENEDETTI - che invita alla cautela in una vertenza dai connotati spiccatamente giuridici e per i quali questa Commissione ben poco può fare -, il senatore TURINI - che si mostra non insensibile verso le obiezioni del collega Debenedetti, ma al contempo si dichiara persuaso comunque della necessità di tutelare gli interessi dell'imprenditoria - e il senatore BECCARIA, il quale, pur non contrario alle argomentazioni del collega Debenedetti, sottolinea la necessità di intervenire sull'intera materia con una iniziativa legislativa, relativa anche alla disciplina delle garanzie offerte dalla SACE.

Al che il presidente CARPI fa presente ai commissari che sul piano strettamente regolamentare, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, si dovrà decidere se adottare un'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento (Iniziative legislative, consequenziali ad un dibattito, dei componenti di una Commissione) ovvero se chiedere al Presidente del Senato la trasmissione della petizione al Governo, perchè provveda.

Dopo interventi sul merito dei senatori PERIN - favorevole ad ogni iniziativa che sostenga i diritti della piccola e media industria -, LA-RIZZA e CAPONE - anch'essi favorevoli all'accoglimento della petizione -, replica il relatore MASIERO che, pur non escludendo l'opportunità di un provvedimento legislativo nel quadro della disciplina di cui all'articolo 80, sollecita la Commissione a sostenere la petizione, affinchè il Presidente del Senato si rivolga ai Ministeri degli Esteri e della Giustizia segnalando il caso ed invitandoli a provvedere in conformità agli interessi dei cittadini interessati.

Posta ai voti, la proposta del relatore è accolta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente CARPI avverte che, per la concomitanza dei lavori dell'Assemblea, la seduta già convocata per oggi, 11 gennaio alle ore 15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1996

180ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

indi del Vice Presidente

TAPPARO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale LISO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE**(260) DANIELE GALDI: Norme per il diritto al lavoro dei disabili****(514) GEI ed altri: Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili****(582) PAINI e MARCHINI: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»****(642) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili****(1129) MULAS: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili****(1925) BASTIANETTO: Norme per il diritto al lavoro dei disabili**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri, con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 7 del testo unificato dei disegni di legge.

La senatrice DANIELE GALDI illustra gli emendamenti 7.1, 7.100, 7.200, 7.300 e 7.3.

Il senatore TAPPARO illustra gli emendamenti 7.3.A e 7.5.

Il senatore SPISANI illustra l'emendamento 7.4 e rinuncia ad illustrare l'emendamento 7.400 a cui ha aggiunto la propria firma.

Il relatore, senatore MANFROI, esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.1, 7.100, 7.200, 7.3, 7.3.A, 7.400 e 7.4; si rimette invece alla Commissione per gli emendamenti 7.300 e 7.5.

Il sottosegretario LISO si pronuncia a favore degli emendamenti 7.1, 7.100, 7.200, 7.3, 7.3.A., 7.400 e 7.4. Esprime invece perplessità sull'emendamento 7.300, che restringe la portata della norma, e sull'emendamento 7.5, che opportunamente chiama in causa gli enti locali, ma che sopprime ogni collegamento tra stanziamenti delle regioni e disponibilità finanziarie.

La senatrice DANIELE GALDI ritira gli emendamenti 7.100 e 7.300.

Si svolge quindi una discussione sull'emendamento 7.5, a cui partecipano i senatori DE LUCA e TAPPARO, nonché il presidente SMURAGLIA ed il sottosegretario LISO. Infine il senatore TAPPARO riformula l'emendamento 7.5 in un nuovo testo, sul quale esprimono il loro parere favorevole il rappresentante del Governo ed il relatore.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 7 che vengono tutti approvati, così come viene approvato l'articolo 7 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 8 del testo unificato.

Il senatore SPISANI illustra l'emendamento 8.1.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l'emendamento 8.2.

Il sottosegretario LISO illustra l'emendamento A.8.

Il senatore ALÒ rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.3, a cui ha aggiunto la propria firma.

I senatori SPISANI e MULAS dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento 8.100 che rinunciano ad illustrare.

Il relatore, senatore MANFROI, esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1 e 8.100, favorevole sugli emendamenti A.8 e 8.3, mentre si rimette alla Commissione per l'emendamento 8.2, ritenendo comunque preferibile il testo unificato.

Il sottosegretario LISO si dichiara contrario agli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.100. Per quanto riguarda l'emendamento 8.3, riterrebbe più opportuno proporre la soppressione dell'ultima parte del primo periodo del comma 5.

Il senatore ALÒ accetta il suggerimento del Sottosegretario e modifica di conseguenza l'emendamento 8.3 in un nuovo testo, sul quale si esprime favorevolmente anche il relatore.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Per dichiarazioni di voto sugli emendamenti 8.1 e 8.2 interviene il senatore DE LUCA il quale annuncia che il suo Gruppo voterà contro il

primo e a favore del secondo, facendo presente che il testo unificato contempla un doppio binario per il collocamento dei disabili, uno dei quali, quello della convenzione, già prevede una chiamata integralmente nominativa: è pertanto opportuno che almeno per le procedure di cui all'articolo 7 sia prevista una percentuale maggioritaria di chiamate numeriche, le sole che consentono di garantire effettivamente il collocamento dei disabili più gravi.

Messo ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 8.1.

Con la dichiarazione di voto contraria del senatore SPISANI, viene invece approvato l'emendamento 8.2.

Sono quindi posti separatamente ai voti e approvati gli emendamenti A.8 e 8.3 (Nuovo testo), mentre viene respinto l'emendamento 8.100.

Messo ai voti, è approvato l'articolo 8 nel testo emendato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 9.

Il senatore BEDIN illustra l'emendamento 9.1, di contenuto identico all'emendamento 9.2.

Il senatore TAPPARO illustra gli emendamenti 9.3 e 9.6.

Il senatore ALÒ rinuncia ad illustrare l'emendamento 9.4, al quale ha aggiunto la propria firma.

Il senatore BARRA rinuncia ad illustrare l'emendamento 9.5.A.

La senatrice DANIELE GALDI illustra gli emendamenti 9.100, 9.200 e 9.300.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

IN SEDE CONSULTIVA

(2343) Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere contrario)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SMURAGLIA accerta che nessuno intende intervenire.

La Commissione, all'unanimità, dà quindi mandato al relatore di esprimere parere contrario con le motivazioni illustrate nel corso della seduta di ieri.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione**

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Esame e rinvio)

(R139 b00, C11*, 0009*)

Il relatore, senatore SPISANI, dato atto che il provvedimento contribuisce a realizzare anche per i liberi professionisti la definitiva attuazione del disposto di cui all'articolo 38 della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, sottolinea che sotto il profilo dei modelli organizzativi sembrano sostanzialmente rispettati i principi e i criteri direttivi fissati dalla delega posta con l'articolo 2, comma 25, della legge n. 335 del 1995. L'articolo 3 dello schema di decreto prevede infatti per gli enti rappresentativi delle categorie professionali la possibilità di scelta tra diverse forme alternative, o con la costituzione di un ente specifico di categoria, o con la partecipazione ad un ente pluricategoriale, o con l'inclusione in una forma di previdenza obbligatoria preesistente, ovvero con la inclusione nella gestione separata INPS prevista dai commi da 26 a 32 dell'articolo 2 della legge di riforma previdenziale. Le scelte operate non sembrano porsi in contrasto con la delega nonostante questa non preveda espressamente la partecipazione ad enti pluricategoriali e limiti l'inclusione in forme di previdenza obbligatoria preesistenti a quelle già realizzate da «categorie similari».

Il relatore manifesta poi talune perplessità in merito ai modelli organizzativi previsti dallo schema di decreto riguardo alla forma di fondazione che gli enti gestori devono assumere: tale limitazione sembra priva di giustificazione, discostandosi oltretutto da quanto disposto dal decreto legislativo n. 509 del 1994 che, prevedendo la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato di tutti gli enti o casse esistenti che gestiscono le forme previdenziali obbligatorie relative a categorie di liberi professionisti, ha stabilito che tali soggetti possono scegliere tra la forma dell'associazione e quella della fondazione. Al riguardo sottolinea che, mentre per le associazioni la normativa vigente prevede per lo scioglimento una più agevole disciplina, per le fondazioni è invece stabilito che esse restino in vita fintanto che persistano gli scopi per i quali sono state costituite.

Per quanto riguarda la misura dell'aliquota contributiva, sarebbe opportuno un chiarimento, tenuto conto che, nonostante la lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 sembri espressamente prevedere un'aliquota proporzionale costante, la relazione illustrativa fa riferimento a misure delle aliquote contributive in rapporto ai diversi livelli reddituali. Segnala inoltre che la Consulta nazionale degli ordini e collegi professionali privi di previdenza ha segnalato l'opportunità che il contributo integrativo sia determinato nella sua misura dalla legge, in proporzione del fatturato lordo e con possibilità di riscossione diretta dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.

Un'ultima perplessità deve esprimere sulla estensione, operata dall'articolo 1, comma 2, della tutela obbligatoria alle persone che esercitano attività libero-professionale, anche qualora abbiano contemporaneamente in corso un rapporto di lavoro dipendente: in tal modo tali soggetti maturerebbero, del tutto ingiustificatamente, una doppia tutela previdenziale; andrebbe in ogni caso chiarito se ad essi si applica la legge sulla riconsunzione dei periodi contributivi.

Propone comunque di esprimere un parere favorevole, riservandosi di integrare la relazione testè svolta, con eventuali altre osservazioni che dovessero essere formulate nel dibattito.

Si apre la discussione.

Il senatore DE LUCA ritiene opportuno che nel parere si richiami l'attenzione del Governo sul numero di cinquemila potenziali iscritti posto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 come condizione minima per la costituzione di un ente categoriale di previdenza, perchè sia opportunamente approfondita la questione circa la congruità di una simile soglia numerica rispetto all'esigenza di consentire una gestione economica dell'ente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 260, 514, 582, 642, 1129 e 1925**

Art. 7.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «80» con la seguente: «79».

7.1 DANIELE GALDI, SMURAGLIA, DE LUCA, DE
GUIDI, GRUOSSO, PELELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.100 DANIELE GALDI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) la fiscalizzazione di cui alla lettera b) viene aumentata del 10 per cento quando si tratta di invalidi psichici».

7.200 MANFROI, DANIELE GALDI

Al comma 1, lettera d), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il rimborso è concesso per le trasformazioni necessarie a porre il disabile in condizione di svolgere le mansioni per le quali è qualificato».

7.300 DANIELE GALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.3 DE LUCA, DE GUIDI, GRUOSSO, PELELLA, DANIELE GALDI, SMURAGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.3.A TAPPARO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e che intendono assumere i disabili».

7.400

NAPOLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis .I lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, possono essere assunti con contratti di formazione e lavoro in deroga al limite massimo di età stabilito dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, e per la durata di trentasei mesi, nei casi previsti dal comma 2, lettera a), del predetto articolo 16 e di ventiquattro mesi nei casi previsti dal comma 2, lettera b), del medesimo articolo».

7.4

SPISANI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le regioni stanzianno annualmente i finanziamenti da destinare agli enti locali per la concessione degli incentivi di cui ai commi precedenti, nell'ambito delle iniziative per le politiche occupazionali, tenuto conto degli iscritti al collocamento obbligatorio».

7.5

TAPPARO

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e provvedono all'eventuale ripartizione delle risorse fra gli enti locali nell'ambito delle iniziative per le politiche occupazionali, tenuto conto anche degli iscritti al collocamento obbligatorio».

7.5 (Nuovo testo)

TAPPARO

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il datore di lavoro può esercitare la facoltà di richiesta nominativa dei lavoratori che è tenuto ad assumere in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 5. Le richieste numeriche presentate dai datori di lavoro che non intendano esercitare la facoltà predetta devono contenere l'indicazione della qualifica del lavoratore da assumere e la descrizione delle mansioni e delle caratteristiche del posto e dell'ambiente di lavoro.

2. L'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione individua il lavoratore da avviare avendo riguardo ai requisiti indicati nella richiesta numerica ed alla posizione nella graduatoria di cui all'articolo 1. Per ciascun disabile assunto a seguito di richiesta numerica è concessa al datore di lavoro la fiscalizzazione degli oneri sociali nella misura del 50 per cento per la durata di due anni.

3. I datori di lavoro sono tenuti ad inviare, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione un prospetto che, con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno precedente, deve contenere le informazioni utili ad accertare la posizione del datore di lavoro nei confronti degli obblighi di cui alla presente legge. Il prospetto deve essere redatto utilizzando un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge contenente anche informazioni utili a promuovere inserimenti lavorativi mirati al più proficuo impiego dei singoli disabili».

8.1

SPISANI

Al comma 1, sostituire le parole: per il 50 per cento con le seguenti: per l'80 per cento».

8.2

DANIELE GALDI, SMURAGLIA, DE LUCA, DE GUIDI, GRUOSSO, PELELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione avviano lavoratori di qualsiasi qualifica, secondo l'ordine di graduatoria».

A.8

IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire la parola: «suggerendogli» con la seguente: «indicandogli» e la parola: «potrebbero» con la seguente: «possono».

8.3

MANZI, PUGLIESE, ALÒ

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «, suggerendogli i nominativi di disabili che potrebbero utilmente inserirsi nella sua organizzazione».

8.3 (Nuovo testo)

MANZI, PUGLIESE, ALÒ

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «nonchè i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavori di cui all'articolo 1» con le seguenti: «indicando i posti di lavoro e le mansioni che preferibilmente dovrebbero essere coperti».

8.100

NAPOLI, SPISANI, MULAS

Art. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che a provvedere ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 febbraio 1994, n. 104, nel quadro dei programmi di politica attiva del lavoro, definiscono i servizi da attivare per realizzare forme di inserimento lavorativo personalizzato e mirato. Tali servizi sono realizzati, anche in modo coordinato, dalle aziende sanitarie, dalle Agenzie per l'impiego e dalle cooperative sociali e loro consorzi ed hanno per oggetto attività di addestramento e preparazione al lavoro, di inserimento in attività produttive, di formazione e sostegno.».

9.1

BEDIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che a provvedere ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 febbraio 1994, n.104, nel quadro dei programmi di politica attiva del lavoro, definiscono i servizi da attivare per realizzare forme di inserimento lavorativo personalizzato e mirato. Tali servizi sono realizzati, anche in modo coordinato, dalle aziende sanitarie, dalle Agenzie del lavoro e per l'impiego e dalle cooperative sociali e loro consorzi ed hanno per oggetto attività di addestramento a preparazione al lavoro, di inserimento in attività produttive, di formazione e sostegno.».

9.2

DUJANY

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che a provvedere ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro dei servizi per l'inserimento lavorativo predisposto dagli enti locali definiscono gli strumenti atti a favorire l'inserimento mirato, le attività di addestramento e di preparazione al lavoro che prevedono l'utilizzazione del sistema produttivo pubblico e privato.».

9.3

TAPPARO

Al comma 1, sostituire dalle parole: «Le regioni» fino alle parole: «socio-sanitari» con le seguenti: «Le Agenzie regionali per l'impiego, di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,».

9.4

MANZI, PUGLIESE, ALÒ

Al comma 1, dopo le parole: «nel quadro dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari» aggiungere le seguenti: «ed educativo-formativi e di governo del mercato del lavoro».

9.5.A

BARRA

Al comma 1, dopo le parole: «socio-sanitari» aggiungere le seguenti: «e di formazione professionale per i disabili e di politiche del lavoro».

9.100

DANIELE GALDI, MANFROI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Regioni definiscono inoltre le modalità di collaborazione e le sinergie di intervento fra enti locali, aziende sanitarie, agenzie per l'impiego e per il lavoro e cooperative sociali».

9.200

DANIELE GALDI, MANFROI

Sopprimere il comma 2.

9.300

DANIELE GALDI, MANFROI

Al comma 2, dopo le parole: «inserimento lavorativo» inserire la seguente: «mirato».

9.6

TAPPARO

IGIENE E SANITÀ (12ª)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1996

132ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ALBERTI CASELLATI

Interviene il ministro per la famiglia e la solidarietà sociale Ossicini nonché il sottosegretario di Stato alla sanità Condorelli.

La seduta inizia alle ore 16,55.

IN SEDE REFERENTE

(2292) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 10 gennaio 1996.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, prendendo atto della impossibilità di convertire il decreto in esame nei termini costituzionali, soprattutto in considerazione delle difficoltà emerse con riferimento all'articolo 8 che disciplina il personale dei SERT, propone alla Commissione di rivolgere al ministro Ossicini un invito ad assumere formalmente l'impegno affinché il testo del decreto-legge n. 487 sia reiterato, senza ripresentare però il citato articolo 8 che dovrà invece costituire oggetto di un autonomo provvedimento proposto dal Ministro della sanità.

Il ministro OSSICINI fa presente che se la Commissione converrà unanimemente sulla proposta testè illustrata dal Presidente, egli è in grado di assumere l'impegno a reiterare il testo del decreto in esame senza l'articolo 8, in modo da consentire la auspicata conversione in legge delle disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico n. 309 sulle tossicodipendenze.

Il senatore MANARA condivide in linea di principio la proposta dal Presidente e le dichiarazioni dello stesso Ministro, ma, nel contempo, esprime qualche perplessità sul piano procedurale.

Il senatore SIGNORELLI aderisce, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, alla proposta del Presidente.

La relatrice PIETRA LENZI condivide la proposta del Presidente in quanto consentirà, qualora il Governo tenga fede all'impegno qui assunto dal ministro Ossicini, di provvedere a situazioni particolarmente urgenti che necessitano una soluzione definitiva da diverso tempo. Ritiene tuttavia che, qualora venisse presentato dal Ministro della sanità un autonomo provvedimento che riproducesse le stesse disposizioni dell'articolo 8 del decreto in esame, sarà necessario emendarne il testo poichè tale normativa non è in alcun modo soddisfacente, e quindi in tale sede verranno valutate le opportune modifiche. È comunque importante che con la reiterazione delle disposizioni per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze contenute nel decreto-legge in esame, possa finalmente essere definita la situazione di incertezza che grava soprattutto sugli operatori privati, attualmente in attesa dei necessari finanziamenti per l'espletamento dei compiti istituzionali in materia.

Il presidente ALBERTI CASELLATI sottolinea che l'impegno da parte del ministro Ossicini a ripresentare il testo del decreto in esame senza l'articolo 8 comporta la necessità che il Ministro della sanità, qui rappresentato dal sottosegretario Condorelli, proponga al Consiglio dei Ministri l'emanazione di un autonomo provvedimento d'urgenza che riproduca le disposizioni contenute nel citato articolo 8.

Il senatore PEPE, concorda con la proposta del Presidente, ma sottolinea con forza la necessità che il Ministro della sanità provveda con una normativa *ad hoc* alla grave problematica del personale dei SERT, di cui al citato articolo 8; egli auspica che tale impegno sia serio e concreto e non venga disatteso come troppo spesso avviene per gli ordini del giorno.

La Commissione unanime conviene quindi sulla proposta illustrata dal presidente ALBERTI CASELLATI, prendendo atto dell'impegno rispettivamente assunto del ministro Ossicini e dal sottosegretario Condorelli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1605) DIONISI. - *Istituzione del Registro italiano dei donatori di midollo osseo presso il centro di coordinamento donazioni e attività di trapianto e autotrapianto di midollo osseo*

(1608) TERRACINI ed altri. - *Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo*

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore TORLONTANO illustra congiuntamente i disegni di legge in titolo strettamente connessi per materia, rilevando, in via preliminare, che attualmente la tecnica del trapianto di midollo osseo è stata superata dal progresso scientifico; oggi è infatti possibile prelevare le cellule midollari direttamente dal sangue e non più dalle ossa. L'interesse a istituire un Registro nazionale deriva dal fatto che per la donazione di cellule emopoietiche occorre verificare in primo luogo la compatibilità midollare ai fini del successivo trapianto. Mentre infatti fra fratelli consanguinei vi sono il 30 per cento delle possibilità che vi sia

tale compatibilità, la percentuale scende al 4 per cento per quanto riguarda i genitori e per questo motivo occorre aumentare le possibilità di trapiantare il midollo osseo prelevandolo da soggetti non appartenenti alla cerchia familiare, dopo aver naturalmente verificato la compatibilità. Va poi fatto presente che poichè la donazione di midollo osseo avviene fra soggetti vivi, si registra un atteggiamento di maggiore disponibilità da parte della popolazione rispetto a quanto avviene per la donazione di organi *post mortem*, negativamente condizionata da una diffusa disinformazione, spesso, purtroppo, addebitabile ai mezzi di comunicazione di massa.

Passando all'illustrazione dell'articolato del disegno di legge n. 1608, il relatore osserva che potrebbe diventare il testo base per il prosieguo della discussione, in considerazione della sua organicità, anche se sarà necessario introdurre alcune disposizioni integrative.

Anche per quanto riguarda il disegno di legge n. 1605, egli concorda sugli articoli 1 e 3 di identico tenore alle disposizioni contenute nell'altro disegno di legge. Dissente invece sull'articolo 2, in quanto esula dalla problematica specifica affrontata dal disegno di legge, sconfinando nel campo clinico con conseguenze non facilmente controllabili. Sottolinea poi l'importanza del collegamento fra il registro italiano e l'organizzazione internazionale, anche se occorrerà potenziarlo in modo tale da aumentare le possibilità di trapianto, ampliando la platea dei soggetti potenziali donatori in quanto compatibili. Un'integrazione necessaria sull'articolato riguarderà poi la regionalizzazione dell'organizzazione, ai fini della funzionalità dell'intero sistema. Anche i problemi di carattere assicurativo non possono essere trascurati, in quanto certamente la donazione comporta dei rischi dai quali il cittadino dovrà essere tutelato.

Per quanto riguarda poi il riconoscimento di interesse nazionale all'ente ospedaliero «Galliera» di Genova (di cui all'articolo 5 del disegno di legge n. 1608 e al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1605) il relatore non avanza obiezioni, ritenendo che la situazione di tale struttura è certamente particolare (anche se non è escluso che in futuro altri centri possano assurgere a tale posizione) e comunque la sottoposizione alla vigilanza da parte dell'Istituto superiore di sanità costituisce, a suo avviso, una sufficiente garanzia.

Per quanto riguarda infine l'articolo 6 del disegno di legge n. 1608, il relatore osserva che sarebbe preferibile che la Commissione nazionale per i trapianti allogenici ivi prevista non avesse una caratterizzazione settoriale, ma si occupasse di tutte le questioni che riguardano il trapianto di midollo osseo.

Il presidente ALBERTI CASELLATI comunica che è in corso di presentazione un ulteriore disegno di legge concernente la materia del trapianto di midollo osseo di cui è primo firmatario il senatore Manara e pertanto propone di rinviare il seguito dell'esame non appena tale articolato verrà assegnato alla Commissione.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»**

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1996

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANFROI

La seduta inizia alle ore 9,10.

*DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE SUI RISULTATI PARZIALI DELL'INCHIESTA
(A010 000, C35ª, 0001ª)*

Il presidente MANFROI dichiara aperta la discussione della relazione sui risultati parziali dell'inchiesta.

Prende per primo la parola il senatore ALÒ, il quale ringrazia innanzitutto il Presidente per il lavoro compiuto per predisporre una relazione che auspica possa essere, dopo i necessari adeguamenti ed arricchimenti, un buon passo verso la relazione finale dell'inchiesta. Sviluppa quindi alcuni puntuali rilievi sul testo. Relativamente alla parte introduttiva, osserva che nessun riferimento è fatto al controllo sociale esercitato dal caporale, rilevante soprattutto nel corso delle campagne elettorali, pregiudicandone a volte gli esiti: può al riguardo citare l'elezione del sindaco di Villa Castelli, il cui programma elettorale esplicitamente conteneva un sostegno ai caporali che altrettanto esplicitamente hanno sostenuto la candidatura, e all'elezione di un consigliere comunale, appartenente a Forza Italia, nel comune di Ceglie Messapica, figlio di caporale e lui stesso caporale. Riguardo al terzo capoverso della parte introduttiva, sarebbe opportuno precisare che vi è comunque nel fenomeno del caporalato un soggetto indiscutibilmente debole, rappresentato dalle braccianti donne e dagli extracomunitari.

Relativamente al capitolo dedicato ai braccianti, rilevato che sarebbe opportuno approfondire il problema dei figli piccoli delle lavoranti impiegate per moltissime ore in posti molto lontani dalle loro abitazioni, osserva anche che in molti casi la retribuzione è inferiore di molto al cinquanta per cento rispetto a quella contrattuale ed anzi ci sono lavoratori disposti a pagare per ottenere un lavoro, rinunciando a qualunque salario pur di integrare le giornate lavorative necessarie ai fini previdenziali; osserva anche che la quota di salario giornaliero destinata al caporale è spesso superiore alle diecimila lire indicate nella relazione, per raggiungere le quindicimila lire. Non è inoltre più corrispondente al vero sostenere che i mezzi di trasporto utilizzati dai caporali

sono antiquati e sgangherati perchè i caporali, consapevoli che il controllo più efficace e più immediato sulla loro attività è rappresentato proprio dalla verifica della regolarità dei trasporti, si sono adeguati dotandosi di pullman moderni e confortevoli. Quanto alla affermazione circa le caratteristiche fisiche che renderebbero più naturale per le donne applicarsi al lavoro agricolo, non nega che tale affermazione è stata ripetutamente fatta, ma sarebbe opportuno che venga appunto attribuita agli auditi, trattandosi di una convinzione chiaramente dovuta ad una subcultura purtroppo assai diffusa. Rileva altresì che la relazione non si sofferma giustamente sulla questione delle molestie sessuali non avendo la Commissione compiuto approfondimenti al riguardo; sarebbe tuttavia opportuno effettuare alcune audizioni di ragazze per verificare un realtà spesso caratterizzata dalla sudditanza psicologica di giovani donne, spesso prive di cultura e di esperienza, che vedono nel caporale l'uomo ricco, indipendente e in grado con il suo potere di promuovere il loro *status* nei confronti delle compagne e assicurare il lavoro anche ai loro familiari. Dovrebbero infine, relativamente a questa parte, essere messe in rilievo le divisioni interne al sindacato non tutto schierato compattamente, nei fatti, contro il caporalato.

Quanto al capitolo dedicato agli imprenditori agricoli, rileva che la presenza del fenomeno non è legata alle dimensioni aziendali, ma al tipo di produzione che, se intensiva, richiede, in certi periodi dell'anno, collaborazioni esterne anche in piccole aziende. Andrebbe anzi valutato da parte della Commissione la produttività o redditività delle singole produzioni agricole, alcune delle quali richiedono certe dimensioni minime: ciò aiuterebbe molto a capire se gli oneri previdenziali e i salari quotidiani sono troppo alti, come alcuni produttori amano spesso ripetere. Si sofferma quindi sulle affermazioni contenute nel testo che indicano in sostanza come necessario e forse risolutivo un maggior realismo sindacale con l'applicazione dei contratti provinciali di riallineamento; si tratta di decidere se si considera come punto di partenza indiscutibile il diritto dei lavoratori ad un lavoro e ad un salario minimamente dignitosi ovvero la pretesa delle imprese di operare senza vincoli. Non crede che un ulteriore abbassamento dei livelli salariali, già insopportabilmente bassi, possa essere funzionale allo sviluppo di una vera imprenditoria.

Quanto al capitolo dedicato ai caporali, osserva, relativamente alle prime due righe del quinto capoverso, che il reperimento della manodopera deve avvenire non «entro pochi giorni», ma dall'oggi al domani e ciò il caporale può garantire potendo dirottare senza alcun vincolo intere squadre di lavoratori da un'azienda ad un'altra. Chiede inoltre, a fini di conoscenza storica, che la Commissione acquisisca gli atti giudiziari relativi alle attività criminose connesse al caporalato negli anni '70 e '80.

In merito al capitolo relativo al trasporto, osserva che non ci sono state in realtà esperienze di servizio pubblico di trasporto, ma esperimenti di gestione diretta da parte di lavoratrici o del sindacato, il cui fallimento non andrebbe attribuito alla maggiore puntualità e capillarità del servizio offerto dai caporali, ma ad altre cause che andrebbero approfondite. Richiesto, quindi, relativamente al capitolo dedicato allo SCAU, di acquisire dati precisi che effettuino confronti omogenei tra i contributi previdenziali in campo agricolo nei diversi paesi europei, per

chiarire definitivamente la fondatezza di quanto lamentato dalle organizzazioni imprenditoriali agricole circa uno svantaggio competitivo a danno dell'Italia, si sofferma da ultimo sul capitolo relativo alle proposte. A suo giudizio occorrerebbe usare molta più prudenza quando si indica come strada da percorrere quella della revisione dei meccanismi contrattuali e non ci si dovrebbe riferire alla chiamata nominativa come ad un fatto nuovo poichè le imprese agricole hanno sempre potuto ricorrere a questa possibilità. Quanto alla opportunità di allineare il sistema contributivo per i dipendenti agricoli a quello dei lavoratori dipendenti degli altri settori, il che equivale a indicare come opportuno il rapportare la contribuzione alla effettiva retribuzione, osserva che in questo modo si trascurano le peculiarità del settore agricolo e il fatto che l'attuale situazione rappresenta la conseguenza del permanere di gravi problemi strutturali in un contesto di diffusa disoccupazione. Afferma inoltre che la regolarità contributiva deve essere accertata per tutte le aziende, e non solo per quelle che percepiscono contributi; giudica infine opportuno inserire tra le proposte la richiesta di verificare puntualmente le autorizzazioni concesse dalle Regioni al trasporto delle persone, a volte con troppa facilità, come accade in Puglia.

Prende quindi la parola il senatore BORGIA il quale, espresse parole di apprezzamento per la forma con cui si presenta la relazione, si sofferma su alcune questioni, in particolare sottolineando come i lavoratori siano indotti ad accettare, dalle condizioni economiche in cui sono costretti a vivere, lavori ampiamente sottopagati o addirittura senza retribuzione pur di ottenere versamenti contributivi che garantiscano loro l'assistenza per i periodi di maternità e di malattia e un minimo di pensione: è quindi facile per i caporali sfruttare le condizioni di debolezza in cui si trovano intere famiglie di lavoratori per impiegarli a basso costo nell'agricoltura. Quanto al riferimento, contenuto nella relazione, alla legge n. 210 del 1990 che prevede il riallineamento delle retribuzioni alla contrattazione collettiva nazionale, rileva che i contributi agricoli sono tuttora rapportati non al salario effettivo ma ad un *plafond* forfettario e che andrebbe effettuata una comparazione con il gravame contributivo sopportato dai produttori agricoli degli altri paesi comunitari del Mediterraneo: le notizie di cui si dispone fanno per il momento concludere che la percentuale degli oneri previdenziali è in Italia più alta. Registra quindi con preoccupazione il fatto, giustamente messo in rilievo dalla relazione, che si è scoperto che alcuni mezzi che trasportavano braccianti, trasportavano anche carichi di armi o di droga, il che conferma la presenza della criminalità organizzata nel caporalato. Rileva successivamente che il fenomeno è favorito anche dalla grande capacità dei caporali di insinuarsi nelle più riposte pieghe del territorio e nei più lontani tratturi per accompagnare il bracciante nel campo in cui è richiesta la sua opera. Si sofferma infine sugli abusi sessuali di cui si farebbero a volte autori i caporali, per osservare come a suo giudizio si tratti di un fenomeno alquanto marginale non dovendosi confondere l'abuso, la violenza o la molestia sessuale con il prestigio che il caporale riveste agli occhi di una giovane lavorante e configurandosi semmai il rapporto che si instaura tra loro come simile alla relazione, non solo di affari, che assai

spesso veniva a crearsi fra le «maestre» che dirigevano il lavoro nelle fabbriche che lavoravano le foglie di tabacco e il proprietario della fabbrica.

Il presidente MANFROI rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta, invitando altresì tutti i senatori che sono intervenuti o che intendano intervenire a fargli pervenire per iscritto le proposte di modifica e di integrazione alla relazione.

La seduta termina alle ore 10,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1996

58ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRUTTI

La seduta inizia alle ore 14,45.

VALUTAZIONE DELL'OPERATO DEL DIRETTORE DEL SISDE E DELLE RISULTANZE DELL'AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO IN ORDINE ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA DAL SISDE RELATIVA A INDAGINI GIUDIZIARIE E A MAGISTRATI
(A007 000, B65ª, 0017ª)

Il presidente Brutti introduce la discussione sull'argomento all'ordine del giorno illustrando una bozza di documento, da rielaborare alla luce degli orientamenti che emergeranno dal Comitato.

Si svolge quindi un ampio dibattito nel quale intervengono i senatori Boso e Marchetti ed i deputati Soda, Lazzati, Neri e Di Muccio.

Al termine della discussione, il Presidente assume l'impegno a redigere il documento, da sottoporre all'approvazione del Comitato, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte espresse nel dibattito.

Il Comitato stabilisce poi di procedere ad una attività conoscitiva, le cui risultanze formeranno oggetto di una relazione al Parlamento, sulla raccolta di una serie di informazioni riservate su magistrati ed altri cittadini, ad opera del SISDE, affidando all'Ufficio di Presidenza l'incarico di definire un serrato calendario di lavoro.

Il Comitato decide altresì di sollecitare il Presidente del Consiglio, secondo l'invito già a lui rivolto dal presidente Brutti con una nota del 14 dicembre 1995, a formulare un circostanziato giudizio sulla vicenda connessa alle dichiarazioni rese dal Direttore del SISDE al Comitato e alla successiva trasmissione, da parte del Direttore del SISDE alla Procura della Repubblica di Brescia, della documentazione rinvenuta nei fascicoli della fonte informativa «Achille», conservati dal SISDE, e ad assumere le conseguenti determinazioni.

La seduta termina alle ore 17.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1996

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Seguito della discussione della relazione sulla situazione della Campania

Seguito della discussione della relazione sul «caso Mandalari»

Seguito della discussione della relazione sulla situazione della criminalità organizzata in Puglia

(A010 000, B53, 0001)

Il Presidente Tiziana PARENTI, apprezzate le circostanze, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione delle relazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,35.